

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. G07390 del 15/06/2015

Proposta n. 9293 del 12/06/2015

Oggetto:

TAR LAZIO. Ricorso con istanza di sospensiva proposto dal Comune di Anguillara Sabazia / Regione Lazio e nei confronti dei Comuni di Falvaterra e Leonessa. (Fasc. n. 651 /2015). Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|------------------|-------|
| Estensore | CASTRACANE LAURA | _____ |
| Responsabile del procedimento | CASTRACANE LAURA | _____ |
| Responsabile dell' Area | L. SELVA | _____ |
| Direttore Regionale | R. OTTAVIANI | _____ |
| Protocollo Invio | | _____ |
| Firma di Concerto | | _____ |

OGGETTO: TAR LAZIO. Ricorso con istanza di sospensiva proposto dal Comune di Anguillara Sabazia / Regione Lazio e nei confronti dei Comuni di Falvaterra e Leonessa. (Fasc. n. 651 /2015). Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modificazioni ed, in particolare, l’articolo 11 bis “*Avvocatura Regionale*” e l’articolo 17, relativo alle funzioni già di competenza dei Direttori di Dipartimento, tra cui quelle di cui al comma 1, lettera l), concernenti la promozione e la resistenza alle liti ed il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2009 n. 22 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio*” ed, in particolare, l’articolo 1, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 che, a parziale modifica della legge regionale n. 6/2002, istituisce il ruolo professionale degli avvocati della Regione Lazio ed individua le funzioni ed i compiti dell’Avvocatura regionale disciplinando le norme transitorie;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 22 febbraio 2011, n.3 “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche*”, ed, in particolare, l’articolo 1 che ha sostituito l’articolo 553 bis riguardante l’Avvocatura regionale, dettando specifiche disposizioni transitorie;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 concernente “*Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*” ed, in particolare, l’articolo 14, comma 1, che ha previsto, con decorrenza dal 1 ottobre 2013, la soppressione dei Dipartimenti e delle strutture di staff e degli uffici appartenenti ai Dipartimenti;

VISTO il regolamento regionale 30 settembre 2013, n.16 “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni*”, che inserisce, nell’ambito del r.r. 1/2002, l’articolo 558-bis;

ATTESO CHE il suddetto articolo 558-bis del r.r. 1/2002, al comma 1, attribuisce alle Direzioni regionali, in ragione delle proprie competenze, le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi e, al comma 5, specifica le modalità per la promozione delle liti e la resistenza alle stesse da parte dell’Avvocatura regionale;

VISTA la D.G.R. n. 85 del 30/04/2013 di “*Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca*”, ai sensi del combinato disposto

dell'articolo 162 e dell'allegato H del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1..." al Dott. Roberto Ottaviani, dirigente regionale;

VISTA la nota prot. n. 234722 del 29/04/2015 con la quale l'Avvocatura regionale ha trasmesso copia del ricorso in oggetto per la valutazione in ordine alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale, chiedendo di far pervenire la determinazione con la quale si formalizza la decisione a resistere in giudizio nonché una relazione dettagliata in merito ai fatti oggetto di controversia corredata dalla documentazione utile alla difesa;

RITENUTO opportuno formalizzare con propria determinazione la decisione dell'Amministrazione di costituirsi nel giudizio al fine di contestare la fondatezza del ricorso proposto dalla parte in oggetto, anche sulla base di ogni eventuale eccezione autonomamente valutata dall'Avvocatura regionale;

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- di ritenere sussistente l'interesse dell'Amministrazione regionale a costituirsi in giudizio, al fine di consentire l'adeguata difesa dell'Amministrazione stessa, con facoltà di proporre impugnative anche negli ulteriori eventuali gradi di giudizio e/o di resistere alle stesse;
- di trasmettere all'Avvocatura regionale la presente determinazione con la quale viene formalizzata la decisione di resistere in giudizio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto OTTAVIANI